

2) La *Chocoladefabriken Lindt Sprüngli AG* è condannata alle spese.

(¹) GU C 260 dell'11.10.2008.

Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2010 — Rubinstein e L'Oréal/UAMI

(Cause riunite T-345/08 e T-357/08) (¹)

[«**Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchi comunitari denominativi BOTOLIST e BOTOCYL — Marchi nazionali figurativi e denominativi anteriori BOTOX — Impedimento relativo alla registrazione — Lesione alla notorietà — Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Obbligo di motivazione — Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009)»]**

(2011/C 46/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Helena Rubinstein SNC (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e J. Pagenberg, avvocati) (causa T-345/08) e L'Oréal SA (Parigi) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e J. Pagenberg, avvocati) (causa T-357/08)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Allergan, Inc. (Irvine, California, Stati Uniti)

Oggetto

Nella causa T-345/08, il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 28 maggio 2008 (causa R 863/2007-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l'Allergan, Inc. e l'Helena Rubinstein SNC, e, nella causa T-357/08, il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 5 giugno 2008 (causa R 865/2007-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l'Allergan, Inc. e L'Oréal SA.

Dispositivo

- 1) I ricorsi sono respinti.
- 2) La Helena Rubinstein SNC è condannata alle spese nella causa T-345/08.
- 3) L'Oréal SA è condannata alle spese nella causa T-357/08.

(¹) GU C 272 del 25.10.2008.

Sentenza del Tribunale 17 dicembre 2010 — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI

(Causa T-346/08) (¹)

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Raffigurazione di una campana di cioccolata con un nastro rosso — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]**»]

(2011/C 46/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Chocoladefabriken Lindt Sprüngli (Kilchberg, Svizzera) (rappresentanti: avv. ti R. Lange, E. Schalast e G. Hild)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 13 giugno 2008 (procedimento R 943/2007-4), riguardante una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale raffigurante una campana di cioccolata con un nastro rosso

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La *Chocoladefabriken Lindt Sprüngli AG* è condannata alle spese.

(¹) GU C 260 dell'11.10.2008.

Sentenza del Tribunale 17 dicembre 2010 — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI (Forma di un coniglio di cioccolata)

(Causa T-395/08) (¹)

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Raffigurazione di un coniglio di cioccolata — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Assenza di carattere distintivo acquisito attraverso l'uso — Art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 3, del regolamento n. 207/2009)»]**

(2011/C 46/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Chocoladefabriken Lindt Sprüngli (Kilchberg, Svizzera) (rappresentanti: avv. ti R. Lange, E. Schalast e G. Hild)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 18 luglio 2008 (procedimento R 419/2008-4), riguardante una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale raffigurante un coniglio di cioccolata

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La *Chocoladefabriken Lindt Sprüngli AG* è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 313 del 6.12.2008.

Sentenza del Tribunale 17 dicembre 2010 — Stork/UAMI (Forma di un topo di cioccolata)

(Causa T-13/09) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di un topo di cioccolata — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Art. 7 n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Diritti della difesa»]

(2011/C 46/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: August Stork KG (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti P. Goldenbaum, T. Melchert e I. Rohr)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente G. Schneider, poi G. Schneider e R. Manea, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 12 novembre 2008 (procedimento R 185/2006-4), riguardante una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale raffigurante un topo di cioccolata

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La *August Stork KG* è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 69 del 21.3.2009.

Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2010 — Ilink Kommunikationssysteme/UAMI (ilink)

(Causa T-161/09) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo ilink — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2011/C 46/20)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ilink Kommunikationssysteme GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. B. Schütze)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 5 febbraio 2009 (procedimento R 1849/2007-4), relativa alla registrazione come marchio comunitario del segno denominativo ilink

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'*Ilink Kommunikationssysteme GmbH* è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 153 del 4.7.2009.

Sentenza del Tribunale 17 dicembre 2010 — Amen Corner/UAMI — Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY)

(Causa T-192/09) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo SEVE TROPHY — Marchi comunitari figurativi anteriori Seve Ballesteros Trophy e SEVE TROPHY — Impedimenti relativi alla registrazione — Mancanza di somiglianza dei prodotti o servizi — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Mancanza di indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori o di pregiudizio arrecato agli stessi — Art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 5, del regolamento n. 207/2009)»]

(2011/C 46/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Amen Corner, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. A. Calderón Chavero e T. Villate Consonni)